

Recepimento della Direttiva PSD 2007/64/CE

(G.U. del 13 febbraio 2010)

Gentile cliente,

con l'obiettivo di renderle un servizio gradito, le riepiloghiamo le principali novità relative alla pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 – Recepimento PSD.

Quadro normativo

- In data 13 Febbraio 2010 è stato pubblicato in G.U. il D.L. 27 gennaio 2010, n.11, in attuazione della Direttiva europea 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento (PSD);
- Il Decreto costituisce il quadro giuridico di riferimento per le operazioni di incasso e pagamento: definisce i tempi di esecuzione, i diritti e gli obblighi per le banche e per gli utilizzatori di questi servizi.
- La nuova legislazione si applica alle operazioni in ambito domestico e a quelle scambiate tra i 27 Paesi dell'Unione Europea. Alle nazioni dello spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) è lasciata la facoltà di aderire alla Direttiva.

A partire dal 01 Marzo 2010 partirà la fase attuativa della PSD in Italia, durante la quale la nostra Banca Centrale è chiamata ad emanare le opportune disposizioni (a valere sulla normativa secondaria), per procedere (ad esempio) alla regolamentazione dei nuovi Istituti di Pagamento ed a fissare i dettagli afferenti i requisiti di corretta ed adeguata informativa al consumatore, in materia di trasparenza.

L'entrata in vigore del decreto è differenziata per le operazioni di pagamento e per quelle d'incasso:

- **1 marzo 2010** per i BONIFICI (in partenza e in arrivo)
- **5 luglio 2010** per i servizi di pagamento/incasso(Ri.Ba, RID, Mav..)

Principali novità relative ai BONIFICI

• Tempi di esecuzione

Rappresenta il numero massimo di giorni lavorativi a disposizione della banca dell'ordinante per eseguire il bonifico: **sono i giorni che intercorrono dalla data di ricezione dell'ordine fino all'accredito dei fondi sul conto del beneficiario**. I tempi previsti dal decreto sono:

- a. **1 gg lav.** dalla data dell'ordine a disposizione della banca dell'ordinante per trasferire i fondi alla banca del beneficiario (D+1)*;
- b. **Fino al 01.01.12**, è concesso alla banca dell'ordinante un tempo di esecuzione massimo di **3 gg lav.** (D+3)*, prorogabile di una ulteriore giornata lavorativa per le operazioni disposte con supporto cartaceo (D+4)*;
- c. La banca del beneficiario accredita il bonifico ricevuto nella stessa data di ricezione e con la stessa valuta indicata dalla banca dell'ordinante.

• Valuta di accredito

I bonifici in arrivo verranno accreditati sul c/c del beneficiario entro la giornata lavorativa di ricezione dei fondi e con la stessa data valuta riconosciuta dalla banca.

• Data e valuta di addebito di un ordine di bonifico

- a. La data valuta e di addebito di un bonifico devono essere obbligatoriamente giornate lavorative uguali o successive la data di consegna dell'ordine: **le valute antergate non sono più accettate**. Solo per gli ordini che rispettano tale condizione potrà essere mantenuta la valuta banca del beneficiario richiesta. L'ordine di pagamento verrà addebitato sul conto dell'ordinante con valuta uguale alla data di esecuzione. Se l'ordine di pagamento indica una data valuta per la banca del beneficiario superata, la stessa sarà automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo utile.
- b. I fondi verranno accreditati alla banca del beneficiario nei tempi previsti dalle condizioni economiche in essere e comunque entro il limite massimo dei 3 gg lav.
- c. L'ordinante di un bonifico potrà indicare **alternativamente la "data esecuzione" o la "data valuta banca beneficiario"**.

* D = Data di esecuzione

Es:

Bonifico per stipendi, €5000 ordinato il 08.03.10.

Condizioni cliente: 2 gg lavorativi.

- l'ordine verrà eseguito dalla banca il giorno 08.03.10;
- all'ordinante verrà applicata valuta addebito 08.03.10;
- alla banca del beneficiario verrà applicata valuta accredito 10.03.10;
- al beneficiario verrà applicata la valuta di accredito 10.03.10.

- **Termine giornaliero per gli ordini di pagamento**

Condizione indispensabile per l'esecuzione di un ordine di bonifico è la completezza dei dati e un'adeguata copertura finanziaria.

L'esecuzione del bonifico avverrà entro la stessa giornata lavorativa di ricezione se verranno rispettati i seguenti orari (es: Credem):

- a. ore 14.00 per le disposizioni telematiche
- b. orario di sportello per gli ordini cartacei
- c. ore 20.00 per le disposizioni tramite internet banking.

Nel caso di giornate festive, semifestive o per ordini ricevuti oltre gli orari indicati, le richieste si intenderanno ricevute la prima giornata lavorativa successiva a quella di consegna.

NB: tali orari vanno confermati dai **centri applicativi** dei singoli istituti.

- **IBAN obbligatorio**

L'IBAN è il c.d. "Identificativo Unico", ovvero la "combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento"

Gli ordini privi dell'IBAN non verranno più eseguiti.

Ulteriori novità relative ai servizi

Ri.Ba.

- a. Il pagamento delle Ri.Ba. dovrà essere eseguito alla data di scadenza delle stesse.
- b. L'ordine di pagamento dovrà pervenire entro l'orario di sportello della data di scadenza.
- c. Le Ri.Ba. in scadenza in giornate non lavorative potranno essere pagate il primo giorno lavorativo successivo.
- d. Le prenotazioni telematiche di pagamento dovranno avvenire entro i 2 gg lav. antecedenti la scadenza.
- e. L'accredito delle presentazioni di Ri.Ba. all'incasso avverrà nella giornata di ricezione fondi.

RID

- a. Verrà eliminata la data limite pagamento attualmente utilizzata per gestire l'incasso dei RID presentati in prossimità della scadenza o già scaduti.
- b. Per evitare la proroga delle scadenze che non rientrano nei tempi richiesti per l'invio all'incasso, le presentazioni telematiche delle disposizioni RID dovranno pervenire entro 8 gg lav. antecedenti la scadenza.

Il Decreto introduce la facoltà per il debitore "consumatore" di chiedere il rimborso di un addebito autorizzato RID entro 8 settimane successive alla scadenza.

Nel caso di RID non autorizzati, il debitore potrà inoltrare alla sua banca la richiesta di rimborso entro 13 mesi successivi alla scadenza.